

aranAGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONIDirezione di Contrattazione I
U.O. Relazioni sindacali

ARAN - Protocollo Uscita



N.0008210/2013 del 24/07/2013

Rif. ARAN prot. n. 7629 dell'11.7.2013

DIREZIONE PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI
25 LUG 2013 ^{3/2} ₂ <i>CU</i>
Prot. N° <u>238678</u>

Fascicolo 29/07/2013 FR

Comune di Genova
 Direzione Generale
 Direzione Pianificazione, Organizzazione,
 Relazioni Sindacali e Sviluppo Risorse Umane
 Settore Programmazione del Personale e
 Relazioni Sindacali
 Via Garibaldi, 9
 16124 Genova GE

Oggetto: *Rappresentatività O.S. Diccip - Dipartimento Camere di Commercio Autonomie locali e Polizia Municipale, a seguito di modifica statutaria*

Con nota dell'11 luglio 2013 prot. n. 224870 codesto Comune ha chiesto l'orientamento di quest'Agenzia relativamente al soggetto da convocare in sede di contrattazione integrativa, alla luce delle recenti comunicazioni pervenute dall'Organizzazione sindacale indicata in oggetto.

Nel merito si fa presente che ai fini della partecipazione alla contrattazione integrativa è tuttora vigente la regola (chiarita, peraltro, dalla delibera del Comitato Direttivo dell'Aran n. 15 del 2009) secondo la quale partecipano alla stessa le OO.SS. firmatarie del CCNL di riferimento. Al momento, pertanto, fanno parte della delegazione trattante le OO.SS. firmatarie del CCNL quadriennio normativo 2006-2009 dell'11 aprile 2008 integrata da quelle firmatarie del II biennio economico 2008-2009, qualora differenti.

Allo stato attuale, sono legittimati a partecipare al tavolo della contrattazione integrativa, oltre alla RSU, i rappresentanti territoriali delle seguenti OO.SS: 'CGIL FP', 'CISL FPS', 'UIL FPL', 'CSA Regioni Autonomie Locali' e 'DICCIP (Snalcc-Fenal-Sulpm)'.

In esito al novero delle Organizzazioni abilitate alla contrattazione integrativa, nessuna ripercussione può essere determinata da eventuali mutamenti associativi e statutari, mutamenti dei quali, come bene evidenziato da codesta Amministrazione, la norma vigente (art. 19 del CCNQ del 7 agosto 1998) prevede si prenda atto con i successivi accertamenti della rappresentatività.

Per quanto premesso non può trovare alcun sostegno la richiesta di una Organizzazione sindacale che chieda alla singola amministrazione di subentrare ad una federazione sindacale rappresentativa e firmataria di contratto, neppure nel caso di mero cambio di denominazione.

ARANAGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGIZIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONIDirezione di Contrattazione I
U.O. Relazioni sindacali

Il soggetto abilitato del quale si tratta è, dunque, l'Organizzazione «DICCAP (Snalco-Fenal-Sulpm)». Come per tutti i soggetti titolati a sedere al tavolo l'Amministrazione deve curare di ricevere e detenere l'accredito del dirigente dal soggetto sindacale - esattamente così come denominato e individuato dall'accertamento della rappresentatività e dalla sottoscrizione del CCNL di riferimento - da parte degli organismi deputati a rappresentarne, all'esterno, la volontà.

Si osserva, infine, che in presenza di eventuali contenziosi che coinvolgono le Organizzazioni sindacali, non potendo in alcun modo ingerirsi o sostituirsi nella valutazione delle pretese addotte dalle parti in lotta, l'Amministrazione, in ossequio ai principi ispiratori di una corretta azione amministrativa, dovrà curarsi di verificare di essere in presenza e in possesso di un accredito proveniente dal soggetto sindacale legittimato.

p. IL DIRETTORE
Dott.ssa Elvira Gentile

